

SCHEDA TECNICO - FINANZIARIA

Il Progetto di legge regionale recante “*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019*”, in coerenza con quanto previsto nell'allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni) presenta una stretta colleganza con il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) per il 2019 ed i progetti di legge regionale di stabilità e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

Articolo 1 - Finalità

L'articolo detta le finalità generali della legge collegata alle leggi di stabilità regionale e del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

Capo I

SVILUPPO ECONOMICO e CULTURALE

Sezione I

Disciplina del Turismo

Articolo 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2006

La disposizione integra il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2006, n. 16 (Valorizzazione del turismo naturalista) prevedendo che la Giunta regionale, con propria deliberazione, nelle aree destinate ai naturalisti, spesso di pregio naturalistico, possa definire le tipologie di servizi che devono essere presenti in dette aree ed i relativi requisiti volti a garantire qualità ed ecompatibilità.

La disposizione non comporta oneri sul bilancio regionale.

Articolo 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016

L'articolo in esame introduce una modifica alla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7) con cui si intende rafforzare il ruolo strategico che le Destinazioni Turistiche svolgono nell'ambito del nuovo sistema dell'organizzazione turistica regionale. Ad essere potrebbe essere affidato da parte della Città metropolitana e dalle province, su convenzione, la funzione di coordinamento delle attività di accoglienza, informazione locale e assistenza ai turisti. Le Destinazioni Turistiche assumerebbero, in modo completo, il ruolo di enti pubblici che operano in ambito territoriale di area vasta ai fini dell'organizzazione della promo-commercializzazione del turismo dell'Emilia-Romagna ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016, creando così le condizioni per innovare il sistema dell'accoglienza, informazione locale e assistenza ai turisti.

La norma non ha impatti sul bilancio regionale.

Sezione II

Cultura

Articolo 4 - *Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995*

Articolo 5 - *Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000*

Articolo 6 - *Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2014*

Le modifiche proposte dagli articoli in esame sono volti a semplificare le procedure relative alla assegnazione delle risorse all'IBACN per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali di riferimento (legge regionale n. 29 del 1995 sull'organizzazione dell'Istituto; legge regionale n. 18 del 2000 in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali; legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 in materia di salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) uniformando la disciplina riferita al settore dei beni culturali e rendendola coerente con la normativa e le procedure di riferimento per la gestione delle risorse finanziarie dell'ente.

La modifica comporta che il trasferimento all'IBACN delle risorse stanziare in bilancio per l'espletamento delle proprie funzioni, avverrà con atto dirigenziale, non più con una deliberazione della Giunta regionale.

Si sottolinea al riguardo che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 29 del 1995, la Giunta rimane competente ad approvare il bilancio preventivo dell'Istituto, le sue variazioni e il rendiconto consuntivo. In capo alla Giunta viene inoltre riconosciuto, al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione dell'Istituto agli indirizzi fissati, un potere di vigilanza che può essere esercitato anche mediante apposite ispezioni e richieste al Revisore unico, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 29 del 1995.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7 - *Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2018*

La Regione Emilia-Romagna è socio fondatore della Fondazione Teatro comunale di Bologna sulla base della disciplina statale che regola il settore delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il Teatro Comunale di Bologna, a seguito dell'approvazione di specifiche norme statali, al pari di altre istituzioni lirico-sinfoniche ha avviato un percorso di risanamento per raggiungere il pareggio di bilancio e un tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario.

L'aumento del contributo regionale annuale al fondo di gestione da parte della Regione e del Comune, così come le misure di riduzione dei costi adottate dalla Fondazione Teatro Comunale col piano di risanamento approvato dal Commissario straordinario di Governo hanno permesso di raggiungere nel 2017 il pareggio di bilancio. Al fine di contribuire al rafforzamento dello stato patrimoniale della Fondazione Teatro Comunale di Bologna, nel quadro del Piano di risanamento attualmente in corso approvato dai competenti organi dello Stato, la modifica proposta stabilisce che la partecipazione della Regione all'aumento del patrimonio della Fondazione medesima, in sintonia con quanto deliberato negli anni scorsi dal Comune di Bologna, avvenga sì mediante il conferimento di un immobile al patrimonio della Fondazione, come stabilito dall'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11, senza tuttavia destinare tale conferimento al fondo di dotazione, fondo su cui insiste un vincolo di indisponibilità ai sensi dell'art. 11, comma 15, lettera c) del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

La disposizione, essendo di mera modifica normativa, non ha impatti sul bilancio regionale

Capo II **CURA DEL TERRITORIO e DELL' AMBIENTE**

Sezione I

Disposizioni di adeguamento normativo in materia di consorzi di bonifica

Articolo 8 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984

La norma interviene sul comma 14 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) correggendo il richiamo a due commi dello stesso articolo, senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Articolo 9 - Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984

La norma modifica l'articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984 eliminando previsione relativa alla consultazione della Commissione prevista all'articolo 25 nell'ambito delle procedure per l'assegnazione ai consorzi dei contributi annuali da parte della Regione per la manutenzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Sezione II

Disposizioni di coordinamento normativo in materia ambientale

Articolo 10 – Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012

La ricostruzione post sisma è in avanzata fase di conclusione; ciò non di meno lo stato di emergenza con norma primaria è stato procrastinato al 31.12.2020 così come previsto dall'art.2 bis comma 44 D.L.148/2017, definendo il cosiddetto cratere ristretto art. 2 bis comma 43 stesso decreto riducendo i comuni interessati al numero di 30.

Allo scopo di uniformare tra di loro le suddette scadenze, l'Agenzia per la Ricostruzione Sisma 2012 ed ATERSIR hanno congiuntamente elaborato e predisposto l'aggiornamento del fondo solidarietà per i danni economico finanziari a carico del Servizio Gestione Rifiuti Urbani Assimilati (SGRUA) per il mancato gettito dei rifiuti urbani sino al termine dello stato d'emergenza.

Tale disposizione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 11 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2018

La disposizione in esame, modificando l'articolo 15 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti), introduce una norma di semplificazione nella nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti, di favore per il proponente e di coordinamento rispetto alle disposizioni di settore che attengono alla documentazione progettuale relativa ai titoli edilizi e all'autorizzazione sismica, senza comportare impatti sul bilancio regionale.

Sezione III

Disciplina del Trasporto pubblico

Articolo 12 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1992

La modifica è necessaria per coordinare l'articolo 11 (Norme finanziarie) della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) con le modifiche già apportate agli articoli 4 e 7 della stessa legge, dagli articoli 29 e 31 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020).

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.

Articolo 13 - Modifiche all'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999

L'articolo in esame introduce una modifica normativa per ampliare la possibilità di intervento regionale relativamente alla rete viaria di interesse regionale per consentire interventi di ripristino o consolidamento di opere d'arte resisi necessari per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa.

Gli oneri finanziari trovano copertura negli stanziamenti annualmente autorizzati dal bilancio di previsione a valere sulla legge regionale n. 3 del 1999, come previsto dall'articolo 7 della medesima legge.

CAPO III

MISURE DI ADEGUAMENTO IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Articolo 14 - Inserimento dell'articolo 8-bis nella legge regionale n. 10 del 2000

La disposizione in esame introduce nell'ordinamento regionale il principio in forza del quale qualsiasi conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile della Regione e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale a fondi comuni di investimento di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 non può avvenire senza l'approvazione di un progetto di valorizzazione da parte della Giunta regionale che ne dichiari la pubblica utilità complessiva. La norma novella la legge regionale n. 10 del 2000, recante la "Disciplina dei beni regionali", attraverso l'introduzione di un regime peculiare per i progetti di valorizzazione immobiliare dichiarati di pubblica utilità che, oltre a richiedere l'approvazione da parte della Giunta regionale, prevede:

- la partecipazione nel procedimento delle amministrazioni comunali mediante acquisizione del loro parere entro termine certo, al fine di promuovere la celerità dell'azione amministrativa;
- la possibilità di disciplinare unitariamente, sotto il profilo urbanistico, gli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto di valorizzazione immobiliare.

Infine, la presente proposta di legge individua in una delibera dell'Assemblea Legislativa – quale organo rappresentativo dei più ampi interessi - la conclusione del procedimento in caso di dissenso di una o più amministrazioni comunali.

All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 15 - Inserimento dell'articolo 5-bis nella legge regionale n. 9 del 2017

Con l'inserimento della presente previsione di legge si prevede che le Aziende sanitarie e gli Enti del SSR pubblicano per quindici giorni, anche per estratto, nell'Albo istituito ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, le deliberazioni del Direttore Generale e le determinazioni dirigenziali.

La previsione normativa, data la sua natura, non comporta oneri a carico della Regione.

Articolo 16 - Riassetto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell'Azienda USL di Modena

Le disposizioni e misure contenute nel presente articolo sono volte a configurare il riassetto delle Aziende sanitarie di Modena, a seguito del percorso di sperimentazione gestionale autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 1004 del 2016 per la gestione unica e integrata, in capo all' Azienda Ospedaliero- Universitaria di Modena (AOU di Modena), dello stabilimento dell'Ospedale civile Sant'Agostino Estense di Baggiovara e del Policlinico di Modena, nel triennio 2016-2018.

Il riassetto delle Aziende sanitarie di Modena comporta:

- dal punto di vista organizzativo che l'AOU di Modena, a decorrere dal 1 gennaio 2019, viene costituita in un unico presidio che si articola nei due stabilimenti ospedalieri: Policlinico di Modena e l'Ospedale Civile Sant'Agostino Estense di Baggiovara;
- dal punto di vista dell'assetto patrimoniale, la conferma dei provvedimenti assunti per il trasferimento dei beni immobili e mobili, di cui all'art.13 della legge regionale n. 13 del 2016.
- dal punto di vista dei contratti, il subentro di tutti i rapporti giuridici in essere.

In merito al personale, la ridefinizione dell'assetto comporta che il personale dell'Azienda Usl di Modena risultante assegnato temporaneamente presso l'AOU di Modena, alla data del 1 gennaio 2019, viene trasferito all'AOU di Modena, ai sensi e secondo le procedure dell'art.31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con la tempistica definita dal medesimo articolo.

Il processo di riorganizzazione descritto è volto a garantire l'attuazione dei principi previsti dalla legge regionale n. 29 del 2004 quali la valorizzazione delle risorse umane e professionali, la qualità e la sicurezza del lavoro, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, nel rispetto del confronto con le organizzazioni sindacali.

L'attuazione delle presenti disposizioni non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Articolo 17 - Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015

L'articolo interviene sull'assetto della legge regionale 13/2015 e della legge regionale 4/2016 con riferimento alle funzioni regionali conferite ad Enti strumentali della Regione - ARPAE, ARL -, a Province, Città Metropolitana, ecc. ed altri Enti pubblici compresi sul territorio regionale.

Completati i primi 36 mesi di avvio del processo di riordino e verificata l'insussistenza di esuberi di organici tra il personale trasferito, la proposta intende garantire *ex lege* ai nuovi titolari delle funzioni il trasferimento delle risorse finanziarie per consentire agli enti stessi di organizzare stabilmente i propri organici per l'esercizio delle funzioni conferite. A tale fine, non sussistendo più la necessità di trasferire agli enti titolari delle funzioni conferite il personale regionale già in posizione di distacco fino al 31/12/2018, la regione acconsente il rinnovo del distacco, o il comando oneroso - previo consenso degli interessati e su richiesta degli enti - del proprio personale per un periodo transitorio massimo di 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2019 e previa convenzione.

Durante il periodo transitorio ogni ente coinvolto nella delega di funzioni regionali sarà tenuto ad organizzarsi autonomamente prevedendo l'ampliamento dei propri organici per far fronte alle funzioni esercitate anche nell'ambito di progetti speciali o accordi attuativi della legge regionale. Nello stesso tempo, e con gradualità, il personale già distaccato che manifesterà la volontà di rientrare nell'organizzazione regionale, potrà essere ricollocato in una delle funzioni regionali che presentano carenza di organico sulla base della programmazione dei fabbisogni professionali della Regione e comunque nel rispetto della minore distanza dalla propria residenza. La proposta normativa non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale in quanto gli oneri finanziari previsti per il finanziamento delle funzioni conferite agli Enti sostituiscono gli oneri già sostenuti nel triennio 2016-2018 per la retribuzione del personale precedentemente distaccato.

Articolo 18 - *Vigenza delle graduatorie regionali*

L'articolo mira a prorogare di un ulteriore anno, ossia fino al 31/12/2019, la validità delle graduatorie della Regione Emilia-Romagna per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale inquadrato in categoria C, vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25 del 2017 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2018).

Ciò da un lato risponde all'esigenza di alcuni enti regionali coinvolti nell'ambito del processo di riordino delle funzioni di cui alla legge regionale 13/2015, di completare le assunzioni di personale previa richiesta di utilizzo delle graduatorie per la copertura di posti disponibili; dall'altro consente alla Regione, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali programmate per l'esercizio 2019, di acquisire risorse anche a tempo determinato, in sostituzione di personale in quiescenza ovvero per realizzare progetti finanziati da organismi nazionali e comunitari.

La disposizione non ha impatti sul bilancio regionale

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Articolo 19 - *Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1979 n. 26*

Articolo 20 - *Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1979*

Articolo 21 - *Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1979*

Le modifiche introdotte intervengono sugli articoli 2, 6 e 11 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), senza comportare maggiori oneri sul bilancio regionale.

Articolo 22 - *Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996*

La disposizione modifica l'articolo 8 della L.R. 31/1996, riguardante principalmente le istanze di rimborso il tributo speciale in discarica, estendendo alle stesse quanto già disciplinato per le compensazioni in generale dei tributi regionali (di cui all'art.6 della L.R. 30/2003), al fine di definire con maggior chiarezza gli aspetti procedurali. La disposizione non comporta oneri sul bilancio regionale.

Articolo 23 - *Estinzione dei crediti tributari di modesta entità*

L'articolo in esame recepisce quanto già disposto in materia dal comma 10 dell'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), senza comportare oneri per il bilancio regionale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI ULTERIORI e FINALI

Articolo 24 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2018

A seguito della emanazione della legge regionale n. 1 del 2018 si è subito dato avvio alle procedure di fusione in esse previste. La fusione delle società Aster ed Ervet risultava particolarmente complessa, sia con riguardo alla tipologia delle società oggetto di fusione sia in considerazione della preliminare e necessaria acquisizione del ramo d'azienda di pertinenza di Fbm spa in Ervet spa.

Il processo di acquisizione del ramo d'azienda di Fbm sopra citato si è concluso nel mese di settembre 2018.

Si sta procedendo ora con la fusione di Aster ed Ervet, ma la complessità della procedura richiede che si preveda che la stessa possa concludersi entro il 31 dicembre 2019 (e non invece entro il 2018).

Tale rinvio del termine per la conclusione del procedimento di fusione delle due società a fine 2019 non comporta oneri sul bilancio regionale.

Articolo 25 – Entrata in vigore

La disposizione prevede l'entrata in vigore immediata delle disposizioni contenute nella legge.